

## Allegato 1

### Programma di Sviluppo Rurale 2023-2027

#### Disposizioni regionali in materia di inosservanze riscontrate nell'ambito dei requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti

##### 1. Premessa

Il presente documento riporta, ai sensi del DM 147385 del 9/03/2023 *Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale*, l'elenco degli impegni relativi ai requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti, a norma dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, con riferimento all'intervento SRA 29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica".

Inoltre il presente documento individua, con riferimento all'intervento SRA 29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica", in applicazione dell'art 12 del DM 93348 del 26/02/2024 *Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di Sviluppo Rurale finanziati dal FEASR 2023-2027*, le modalità di riduzione ed esclusione dovute al mancato rispetto degli requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, di cui al Reg. (UE) 2021/2115 articolo 70 *Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione*.

Nel presente documento i termini inadempienza, inosservanza, infrazione e violazione si usano come sinonimi del mancato rispetto di un impegno, di un obbligo o di un divieto.

Si riportano le normative regionali di riferimento da cui discendono gli impegni:

- il DPGR 46/R//2008 Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
- il DPGR 43/R/2018 Regolamento di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n.69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/206, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione.

Gli impegni, derivanti dai regolamenti sopra richiamati, relativi ai requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e i criteri di riduzione ed esclusione sono riconducibili a quanto previsto dall'allegato B della delibera di GR n.1598/2020 predisposto nell'ambito della programmazione 2014-2022.

Detti impegni e criteri di riduzione e esclusione vengono quindi applicati all'intervento SRA29 – "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica", sostituendo il termine *Misura/tipo di operazione* con il termine *Intervento* utilizzato nell'ambito della programmazione 2023-2027.

##### 2. Requisiti minimi

Il mancato rispetto degli impegni/obblighi/divieti dei requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti determina riduzioni o esclusioni che si applicano all'importo concesso per coltura o intervento secondo la tipologia della violazione.

La percentuale della riduzione è pari al 3%, al 5% o al 10% ed è determinata in base alla “pesatura” delle inosservanze.

Le violazioni sono rilevate a livello di SOI (superficie Oggetto di Impegno) o UTE (unità Tecnico Economica) o di coltura e possono determinare:

una riduzione a livello di intervento (gruppo 1): impegni elencati nell'allegato B alla delibera di GR n.1598/2020 dal numero 1 al numero 8;

una riduzione a livello di coltura: impegni elencati nell'allegato B alla delibera di GR n.1598/2020 dal numero 1 al numero 4.

L'impegno “Divieto di accumulo di effluenti o deposito di concimi chimici e fertilizzanti” nelle Aree di Salvaguardia (AS) non è ricompreso nel gruppo 1 è quindi gestito singolarmente e determina una specifica riduzione a livello di intervento.

La “pesatura” delle violazioni avviene tenendo conto dei seguenti indici di verifica:

- **gravità** dipende dalla rilevanza delle conseguenze della violazione alla luce degli obiettivi dei requisiti non rispettati;
- **entità** dipende dall'impatto della violazione;
- **durata** dipende dal periodo di tempo durante il quale perdura l'effetto della violazione.

e delle indicazioni di cui all'allegato 4 del D.M. 93348/2024.

Ciascun indice di verifica (gravità, entità, durata) può assumere un livello basso, medio e alto (basso=1; medio=3; alto=5).

In fase di controllo una volta rilevate le violazioni relative agli impegni per SOI e/o per coltura si procede, per ciascuna violazione come segue:

- si quantificano i tre indici di verifica (gravità, entità, durata) attraverso i 3 livelli;
- si sommano i valori corrispondenti;
- si calcola la media aritmetica, che sarà necessariamente compresa nell'intervallo 1-5 e si ottiene il punteggio GED

Nel caso degli impegni di cui al gruppo 1, si procede alla somma dei punteggi GED delle singole violazioni, ottenendo un punteggio che dà origine ad una unica percentuale di riduzione per gruppo. Quanto sopra non si applica in presenza di una singola violazione e in entrambi i casi la percentuale di riduzione è comunque pari al 3%, al 5% o al 10% secondo la tabella sottostante:

punteggio GED	riduzioni
$1 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 5,00$	5%
$X \geq 5,00$	10%

### 3. Ripetizione dell'inosservanza e inosservanza grave

La ripetizione di un'inosservanza ricorre quando sono state accertate due violazioni allo stesso impegno/obbligo/divieto negli ultimi tre anni a carico dello stesso beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze.

Una inosservanza si definisce grave se:

- la gravità, l'entità e la durata sono tutti di livello massimo e la violazione risulta ripetuta con gli stessi livelli.

In tutti i casi di inosservanza grave il sostegno relativo all'intervento è rifiutato o recuperato integralmente per l'anno di accertamento e per l'anno successivo.

In presenza di ripetizioni di un'inosservanza (riferita ad un impegno o a gruppo di impegni) non grave, quindi con gravità, entità e durata non tutte di livello massimo, è applicata una maggiorazione della riduzione calcolata, doppia del 3%, del 5% o del 10% e quindi pari al 6%, 10% e 20%.

#### **4. Interventi pluriennali**

In caso di impegni o pagamenti pluriennali, la medesima percentuale di recupero dell'anno di accertamento si applica anche agli importi già pagati negli anni precedenti per lo stesso intervento/azione/macrogruppo coltura/gruppo coltura/coltura/parcella/UBA o capo.

Le inadempienze che portano al recupero di importi erogati in annualità pregresse non devono essere trattate come ripetizioni di cui al paragrafo 3.